Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 9 APRILE 1983:

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di alimenti).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di batteriologia e micologia medica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di biochimica clinica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di biologia cellulare).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di ematologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di epidemiologia e biostatistica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di farmacologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di fisica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di igiene degli ambienti confinati).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di igiene del territorio).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di medicina veterinaria).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di immunologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di metabolismo e biochimica patologica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di parassitologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di tossicologia applicata).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di tossicologia comparata ed ecotossicologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di ultrastrutture).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Laboratorio di virologia).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Segreteria per le attività culturali).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Servizio documentazione).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Servizio farmacosorveglianza tecnica e documentazione farmaceutica).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Servizio stabulario).

Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca. (Ufficio tecnico).

(Da 1725 a 1748)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 97 DEL 9 APRILE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 18:

Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo: Estrazione di obbligazioni.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13,50 % - 1980-1985 54ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13,50 % 1980-1985 53ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13,50 % - 1980-1985 - 55ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13,50 % - 1980-1985 - 52ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13 % - 1979-1985 - 40ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1976-1981 - 30ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 8 % - 1976-1986 - 29ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 9 % - 1975-1990 - 25ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 8 % - 1975-1985 - 24ª emissione » sorteggiate il 3 febbraio 1983.

Gori & Zucchi, società per azioni, in Arezzo: Estrazione di obbligazioni.

Mediobanca, banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % - 1978-1988 » sorteggiate il 30 marzo 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AI/80 - 13 % » sorteggiate il 15 febbraio 1983.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « V/77 - 12 % » sorteggiate il 15 febbraio 1983.

Acciaieria e ferriera del Caleotto, società per azioni: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **100**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 132 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativo ai vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

azionamenti elettrici;
geofisica applicata;
metodi nucleari di analisi tecnologiche;
tecnica aerospaziale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **101**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in economia e commercio, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti;

economia della cooperazione;
filosofia della scienza;
sistemi informativi aziendali;
storia del pensiero economico italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1983
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 342

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Bitetto.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bitetto (Bari) — al quale la legge assegna 20 membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da quattro assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

La seduta del 7 gennaio 1983 risultava infruttuosa ai fini dell'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 18, 24 e 26 gennaio 1983 a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal Prefetto.

Anche tali riunioni risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 641/13.2 del 4 febbraio 1983, notificato ai tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 7 e 9 febbraio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Bitetto — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bitetto (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bitetto (Bari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e di quattro assessori negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bitetto (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Maiullari Giuseppe è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

ROGNONI

(2155)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Scansano.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scansano (Grosseto) — al quale la legge assegna 20 membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del Prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 2, 10 e 20 dicembre 1982 e del 15 gennaio 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 161 del 2 febbraio 1983, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 14 e 15 febbraio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Scansano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scansano (Grosseto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marino Ciampi.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Scansano (Grosseto) non è riuscito a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scansano (Grosseto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ciampi Marino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

ROGNONI

(2156)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Mandello del Lario.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mandello del Lario (Como) — al quale la legge assegna 20 membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 15 e 22 gennaio 1983 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 39 del 27 gennaio 1983, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 5 e 8 febbraio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Mandello del Lario — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mandello del Lario (Como) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea De Martino.

Roma, addì 18 marzo 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mandello del Lario (Como) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mandello del Lario (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea De Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

ROGNONI

(2157)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7007/66-AU-21 in data 18 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1982, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 77, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° ottobre 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale n. 7508/66-AU-21 del 7 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1982, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 179;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 18 settembre 1982, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle ope-

razioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 8187/66-AU-21 in data 8 novembre 1982, con cui si è provveduto, a norma dell'articolo 7, secondo comma, del ripetuto decreto 18 settembre 1982, ad accertare in nominali lire 3.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° ottobre 1982, emessi per lire 3.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, a partire dal 1° aprile 1983, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 marzo ed il 26 settembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sara aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° ottobre 1982 - rimborsabili il 1° ottobre 1986 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1984, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 900.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° aprile 1983.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1983 è di L. 900.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1983
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 159

(2095)

DECRETO 8 aprile 1983.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto 24 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 in data 25 agosto 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 9 aprile 1983 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 18% al 17%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 9,50% al 9%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 9 aprile 1983 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 18% al 17%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa continueranno ad essere applicate secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra a una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi novanta giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3% in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2% e dell'1% qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a novanta e centoventi giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sara superiore ai centocinquanta giorni.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

(2224)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 novembre 1982.

Norme per l'applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 600, recante provvidenze per la demolizione di naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 600, recante provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità;

Ritenuto necessario emanare le norme applicative della predetta legge;

Vista la proposta della commissione interministeriale di cui all'art. 8 della citata legge;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Col termine « legge » viene indicata la legge 14 agosto 1982, n. 600.

La tonnellata di stazza lorda compensata è un valore convenzionale stabilito in funzione del tonnellaggio di stazza lorda e della tipologia di ciascuna unità.

Art. 2.

Calcolo del tonnellaggio di stazza lorda

Il tonnellaggio di stazza lorda compensata è dato dal valore del prodotto fra il tonnellaggio di stazza lorda delle unità da demolire o da costruire ed il relativo coefficiente riportato nella tabella di conversione allegata al presente decreto (allegato *A*).

Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al primo comma dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensato è dato dal valore più elevato.

La cifra ottenuta è arrotondata all'unità, per difetto o per eccesso.

Art. 3.

Elevazione del contributo

Il contributo, di cui all'art. 2 della legge, è aumentato in funzione della minore età della nave da demolire sulla base dei coefficienti per classe di età riportati nella tabella allegata al presente decreto (allegato *B*).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi della legge devono presentare, per ciascuna iniziativa, domanda al Ministero della marina mercantile;

Nella domanda devono essere indicati:

a) elementi di individuazione della ditta o ragione sociale e codice fiscale;

b) tipo, stazza lorda effettiva o presunta e stazza lorda compensata convenzionale, caratteristiche principali delle unità da demolire e di quelle da costruire;

c) cantiere che effettua i lavori di demolizione e cantiere che effettua i lavori di costruzione e date presunte di inizio e fine dei lavori stessi.

Alla domanda di ammissione deve essere allegato il contratto di commessa o di prima vendita del naviglio da costruire. Entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori le imprese devono presentare un certificato del R.I.Na. attestante la data di inizio della nuova costruzione.

Per i lavori già iniziati alla data di pubblicazione del presente decreto, il predetto termine decorre da tale data.

Nel caso di iniziativa che comprenda più costruzioni il termine dei nove mesi previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge va riferito alla prima delle unità da costruire.

Art. 5.
Liquidazione del contributo

Per il pagamento degli anticipi di cui al penultimo comma dell'art. 3 della legge, gli interessati devono produrre apposita domanda corredata dei seguenti documenti;

certificato del R.I.Na. attestante lo stato globale di avanzamento delle nuove unità;

certificato dell'autorità marittima o consolare attestante la percentuale di demolizione del naviglio da demolire;

certificato dell'autorità militare attestante l'adempimento degli eventuali obblighi previsti dall'art. 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599 (apprestamenti difensivi).

Per la liquidazione finale del contributo, gli interessati devono produrre, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione delle nuove unità, apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

certificato dell'ufficio di iscrizione attestante: la data di entrata in esercizio delle nuove unità; il tipo della nave in conformità alla tabella prevista dall'art. 2, i servizi cui le unità stesse sono abilitate e l'indicazione dei relativi proprietari;

certificato del R.I.Na. attestante la data di ultimazione dei lavori e la stazza lorda definitiva;

certificato del R.I.Na. attestante l'iscrizione nella più alta classe del R.I.Na. stesso;

documento di carena nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1982, n. 599;

certificato dell'autorità militare (apprestamenti difensivi) ove non sia già stato presentato con la domanda di liquidazione degli anticipi di cui al primo comma;

copia del processo verbale di demolizione completa del naviglio da demolire, ove non sia già stato presentato con la domanda di liquidazione degli anticipi di cui al primo comma.

Per le navi perdute a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, il verbale di demolizione è sostituito da apposita dichiarazione dell'autorità marittima o consolare attestante la data di effettiva perdita della unità.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere altri elementi o documenti istruttori.

Art. 6.
Disposizioni generali

I documenti redatti in lingua straniera devono essere esibiti con traduzione giurata in lingua italiana.

Le domande ed i documenti previsti dal presente decreto devono essere prodotti in duplice copia, di cui una in bollo.

L'età delle navi da demolire viene calcolata per differenza fra la data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici e quella di prima immatricolazione dell'unità.

Qualora l'impresa non sia in grado di documentare la data esatta di prima immatricolazione delle navi da demolire, ma soltanto l'anno oppure solo l'anno e il mese, la data stessa è convenzionalmente stabilita alla fine dell'anno o del mese indicati.

Roma, addì 18 novembre 1982

Il Ministro: MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1983
Registro n. 4 Marina, foglio n. 8

ALLEGATO 4

TABELLA DI CONVERSIONE DA T.S.L. IN T.S.L.C.

Classe A

TIPI DI NAVE: CISTERNE PER GREGGIO, PRODOTTI PULITI, NAVI PORTA-RINFUSE SECCHE E/O LIQUIDE

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 3.000	2,50
Oltre 3.000 fino a 6.000	1,80
Oltre 6.000 fino a 18.000	1,30
Oltre 18.000 fino a 30.000	1,00
Oltre 30.000 fino a 45.000	0,80
Oltre 45.000 fino a 85.000	0,60
Oltre 85.000 fino a 125.000	0,50
Oltre 125.000	0,35

Classe B

TIPI DI NAVE:
NAVI DA CARICO GENERALE, NAVI PORTA CONTENITORI CELLULARI

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 3.000	2,80
Oltre 3.000 fino a 7.500	2,00
Oltre 7.500 fino a 18.000	1,50
Oltre 18.000	1,00

Classe C

TIPI DI NAVE: NAVI FRIGORIFERE, NAVI ROLL-ON/ROLL-OFF, NAVI TRAGHETTO MERCI, NAVI PER CARICHI UNITIZZATI, NAVI PORTA AUTO, NAVI PORTA BESTIAME, GASIERE, CHIMICHE E ALTRE SPECIALI DA CARICO SECCO O LIQUIDO NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI.

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 3.000	3,50
Oltre 3.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10.000	1,80
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,60
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,20
Oltre 30.000	0,90

Classe D

TIPI DI NAVE: NAVI DA PASSEGGERI, NAVI TRAGHETTO MISTE, ALISCAFI E NAVI ABILITATE ALLA NAVIGAZIONE LAGUNARE DI VENEZIA

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 5.000	3,00
Oltre 5.000	2,50

Classe E

TIPI DI NAVE: RIMORCHIATORI, SPINTORI, DRAGHE, NAVI APPOGGIO, NAVI POSA TUBI E ALTRE NAVI NON DA TRASPORTO NON COMPRESE IN ALTRE CLASSI

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 500	5,00
Oltre 500 fino a 2.000	3,00
Oltre 2.000 fino a 5.000	2,50
Oltre 5.000 fino a 10.000	2,00
Oltre 10.000 fino a 20.000	1,50
Oltre 20.000 fino a 30.000	1,00
Oltre 30.000	0,90

Classe F

TIPI DI NAVE: GALLEGGIANTI E CHIATTE

Classi di tonnellaggio T.S.L.	Coefficiente
Fino a 3.000	1,00
Oltre 3.000 fino a 10.000	0,80
Oltre 10.000	0,50

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

ALLEGATO *B*

TABELLA DI MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLA BASE DELL'ETA' DEL NAVIGLIO DA DEMOLIRE

NAVI DA CARICO LIQUIDO

Classi di età	Coefficienti
Fino a 5 anni	2,00
Oltre 5 fino a 10 anni	1,50
Oltre 10 anni	1 00

ALTRE NAVI

Classi di età	Coefficienti
Fino a 5 anni	2 00
Oltre 5 fino a 10 anni	1,75
Oltre 10 fino a 15 anni	1,50
Oltre 15 fino a 20 anni	1,25
Oltre 20 anni	1,00

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

(2074)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 aprile 1983.

Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per il 1982 e rivalutazione degli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;

Visto il comma secondo del suddetto art. 1 che stabilisce che per l'anno 1983, la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà quella applicata per l'anno 1982;

Visti i commi quinto e sesto dello stesso art. 1 che prevedono determinati importi che delimitano la misura dell'integrazione d'aggio ed il diritto a tale beneficio;

Visto il successivo settimo comma che prevede, agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1982-83, la rivalutazione degli importi indicati nei due commi precedenti in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatasi tra l'anno 1978 e l'anno 1982;

Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;

Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1982 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1982 a L. 823.098.145.198;

Ritenuto che pertanto per l'entrata d'aggio dell'anno 1982 si è verificato un aumento di L. 560.579.913.605 rispetto all'entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 314.780.517.432 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;

Decreta:

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1982 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 è pari al 213,539% (duecentotredici e cinquecentotrentanove per cento). Tale percentuale sarà applicata anche per l'anno 1983.

La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1982 rispetto al 1978 è pari al 61,92%

(sessantuno e novantadue per cento) e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per il biennio 1982-83, come appresso indicato:

l'importo di lire 50 milioni a lire 81 milioni
l'importo di lire 100 milioni a lire 162 milioni
l'importo di lire 150 milioni a lire 243 milioni
l'importo di lire 200 milioni a lire 324 milioni
l'importo di lire 250 milioni a lire 405 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2188)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 marzo 1981.

Delimitazione della zona di produzione del vino da tavola con indicazione geografica « Genazzano » bianco e rosso.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il regolamento (CEE) n. 2133/74 del Consiglio dell'8 agosto 1975, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti d'uva e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, che detta norme sulla presentazione e designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Genazzano » bianco e rosso corredata dal parere favorevole del comitato regionale dell'agricoltura per il Lazio;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1978;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla delimitazione della zona di produzione dei vini da tavola con indicazione geografica sopra citati;

Decreta:

La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini da tavola con indicazione geografica « Genazzano » nei tipi bianco e rosso comprende per intero il comune di Genazzano ed in parte quelli di S. Vito Romano, Olevano Romano, Paliano e Cave, in provincia di Roma.

Tale zona è così delimitata: da quota 247 sul fiume Sacco, in località Prato Vetto, il limite segue, in direzione sud-est, il confine comunale di Genazzano fino ad incrociare quello di Paliano per proseguire lungo questi, verso est, sino ad incrociare la strada che si immette sulla strada statale n. 155 in prossimità del km 22,100 circa. Segue tale strada e successivamente quella statale per circa 100 metri in direzione est, piega quindi in direzione sud, seguendo il sentiero che raggiunge quota 263 sulla strada per la località La Bufola. Da quota 263 prosegue per la strada campestre in direzione sud-ovest fino a raggiungere Ponte Nuovo nella Valle Copiccia, per seguire poi verso sud-ovest il corso d'acqua sino a costeggiare, in località Polledrana, la strada all'altezza della quota 240 (Font.na). Segue quindi tale strada, in direzione nord-ovest che passa a sud delle Mura S. Paolo fino ad incrociare il confine di Genazzano in prossimità della quota 365. Prosegue lungo tale confine verso sud e successivamente nord-ovest sino ad incrociare il fosso di S. Cristina sul confine di Cave, segue poi il corso d'acqua, in direzione ovest, fino a quota 247 e poi, in direzione nord-ovest, la strada che costeggia ad ovest Colle Tocciano e ad est Colle Cerretto, passando per le quote 258, 299, 343 e da quest'ultima per una retta spezzata in direzione nord raggiunge quota 355 (Colle Empiano) e successivamente il km 15 sulla strada statale n. 155 da dove prosegue sul nord in linea retta incrociando il confine comunale di Cave. Lungo questi, verso nord-ovest, raggiunge quello di Genazzano che segue verso nord sino ad incrociare la strada per S. Vito Romano al km 28. Lungo tale strada raggiunge il centro abitato di S. Vito Romano, lo attraversa e da quota 308 prosegue, in direzione nord-est, seguendo una spezzata che passa per le quote 591 e 319 e sul prolungamento, va ad incrociare il corso d'acqua che confluisce nel fosso della Valle. Percorre questi verso sud, supera il confine comunale di Olevano Romano e proseguendo lungo il corso d'acqua, che diviene il fiume Sacco, raggiunge quota 247 sul confine di Genazzano da dove è iniziata la delimitazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1981

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1981
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 303

(2158)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979.

Il 20 gennaio 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 giugno 1982, n. 376, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1982, è stato depositato presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), conformemente all'art. 17, lo strumento di ratifica della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979.

Conformemente all'art. 18 la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 20 febbraio 1983.

(2096)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 febbraio 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Adriatica Elpidiense a r.l., in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciuccarelli in data 9 aprile 1976, rep. 14529/6771, reg. soc. 1084;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Ascoli Piceno costituita per rogito Feriozzi in data 5 settembre 1964, rep. 42420/11635, reg. soc. 1942;

società cooperativa edilizia Pennile a r.l., in Ascoli Piceno costituita per rogito Feriozzi in data 7 febbraio 1963, rep. 38396/10620, reg. soc. 1832;

società cooperativa edilizia Santa Barbara a r.l., in Ascoli Piceno costituita per rogito Bracciolani in data 20 novembre 1971, rep. 24334/9621, reg. soc. 2190;

società cooperativa edilizia Maria Grazia a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno) costituita per rogito Jacopini in data 29 marzo 1976, rep. 29582/5186, reg. soc. 1082;

società edilizia cooperativa Fermana Autoferrotranvieri C.O.F.E.A. a r.l., in Fermo (Ascoli Piceno) costituita per rogito Cicconi in data 27 ottobre 1977, rep. 100511/5020, reg. soc. 1386;

società cooperativa agricola zootecnica Capo Tenna a r.l., in Montefortino (Ascoli Piceno), costituita per rogito Bracciolani in data 17 maggio 1975, rep. 30180/12095, reg. soc. 2620;

società cooperativa edilizia Urbs-Urbana a r.l., in Monterubbiano (Ascoli Piceno) costituita per rogito Danielli in data 26 aprile 1978, rep. 13418/4863, reg. soc. 1509;

società cooperativa edilizia Ponzano a r.l., in Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) costituita per rogito Castelnuovo in data 9 luglio 1975, 15380/3832, reg. soc. 986;

società cooperativa edilizia consumo Cooperativa risparmio CO.RI a r.l., in Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) costituita per rogito Rossetti in data 9 febbraio 1977, rep. 94966/7525, reg. soc. 1229;

società cooperativa edilizia K 74 a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) costituita per rogito Pallisco in data 13 luglio 1974, rep. 17176, reg. soc. 2543;

società cooperativa edilizia L'Espresso a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) costituita per rogito Amadio in data 19 giugno 1975, rep. 36576/4831, reg. soc. 2606;

società cooperativa edilizia Levante a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) costituita per rogito Ciociola in data 4 dicembre 1972, rep. 16472/4847, reg. soc. 2260;

società cooperativa edilizia Domus Camerte a r.l., in Camerino (Macereta) costituita per rogito Marsili in data 31 gennaio 1970, rep. 8807, reg. soc. 278;

società cooperativa consumo Dipendenti e Familiari Ispettorato del Lavoro a r.l., in Ancona costituita per rogito Bucci in data 9 maggio 1974, rep. 15173, reg. soc. 6244;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Camerino (Macerata) costituita per rogito Marsili in data 31 gennaio 1972, rep. 10116, reg. soc. 297;

società cooperativa edilizia Sirio a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 16 aprile 1974, rep. 11419, reg. soc. 158/74;

società cooperativa edilizia Spazio a r.l., in Caserta costituita per rogito d'Alessio in data 27 gennaio 1977, rep. 29590, reg. soc. 4677;

società cooperativa edilizia Palladio a r.l., in Caserta costituita per rogito Mello Rella in data 12 settembre 1970, rep. 9052, reg. soc. 83/70;

società cooperativa edilizia Maristina a r.l., in Caserta costituita per rogito Mello Rella in data 6 gennaio 1971, rep. 10308, reg. soc. 16/71;

società cooperativa edilizia Tiziana a r.l., in Caserta costituita per rogito Di Caprio in data 31 maggio 1977, rep. 196581, reg. soc. 213/77;

società cooperativa edilizia Lisia a r.l., in Caserta costituita per rogito Maschi in data 26 febbraio 1976, rep. 12246, reg. soc. 85/76;

società cooperativa edilizia Regia Domus a r.l., in Caserta, costituita per rogito d'Alessio in data 20 novembre 1976, rep. 29334, reg. soc. 280/76;

società cooperativa edilizia La Primavera a r.l., in Caserta costituita per rogito Musto in data 20 ottobre 1975 repertorio 15303, reg. soc. 244/75;

società cooperativa edilizia Armonia 75 a r.l., in Caserta costituita per rogito Di Caprio in data 3 dicembre 1975 rep. 193702, reg. soc. 289/75;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in Aversa (Caserta) costituita per rogito Farinaro in data 17 giugno 1967, rep. reg. soc. 52/67;

società cooperativa edilizia Parco Azzurro a r.l., in Aversa (Caserta) costituita per rogito Farinaro in data 22 gennaio 1976, rep. reg. soc. 33/67;

società cooperativa edilizia Aurora Prospera a r.l., in Aversa (Caserta) costituita per rogito Napoletano in data 10 maggio 1955, rep. 704, reg. soc. 55;

società cooperativa edilizia Don Minzoni a r.l., in Aversa (Caserta) costituita per rogito Conte in data 28 aprile 1972, rep. 56488; reg. soc. 71/72;

società cooperativa edilizia produzione e lavoro La Flavia a r.l., in Castel di Principe (Caserta) costituita per rogito Musto in data 24 settembre 1961, rep. 17002, reg. soc. 66;

società cooperativa edilizia La Orchidea a r.l., in Bellona (Caserta) costituita per rogito Bosco in data 10 febbraio 1973, rep. 69579, reg. soc. 174/73;

società cooperativa produzione e lavoro Oberdan a r.l., in Falciano del Massico (Caserta) costituita per rogito Renza in data 9 ottobre 1975, rep. 19526, reg. soc. 239/75;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Marco a r.l., in Falciano del Massico (Caserta), costituita per rogito Capo in data 15 ottobre 1975, rep. 1170, reg. soc. 233/75;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola intercomunale Nuova Agricoltura» a r.l., in Lusciano (Caserta) costituita per rogito de Filippo in data 11 novembre 1968, repertorio 23817, reg. soc. 97/68;

società cooperativa produzione e lavoro CO.TRAS.CAR. a r.l., in Maddaloni (Caserta) costituita per rogito Musto in data 1° agosto 1977 rep. 20304, reg. soc. 273/77;

società cooperativa edilizia Vivida Lux a r.l., in Mondragone (Caserta) costituita per rogito Laurini in data 14 aprile 1978, rep. 20079, reg. soc. 188/78;

società cooperativa produzione e lavoro La Splendore a r.l., in Piedimonte Matese (Caserta) costituita per rogito delli Paoli in data 23 agosto 1972, rep. 120370, reg. soc. 130/72;

società cooperativa produzione e lavoro «Società Cooperativa di Servizi Sociali Alto Casertano» a r.l., in Teano (Caserta) costituita per rogito Ferraro in data 21 gennaio 1978, rep. 2508, reg. soc. 56/78;

società cooperativa produzione e lavoro Sorriso Matesino a r.l., in Piedimonte Matese (Caserta) costituita per rogito Barletta in data 7 settembre 1977, rep. 2333, reg. soc. 299/77;

società cooperativa produzione e lavoro La Pratesina a r.l., in Prata Sannita (Caserta) costituita per rogito Marra in data 6 maggio 1971, rep. 173, reg. soc. 194;

società cooperativa edilizia Graziella a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta) costituita per rogito Ronza in data 14 marzo 1971, rep. 15769, reg. soc. 34/71;

società cooperativa edilizia Rita a r.l., in S. Maria C.V. (Caserta) costituita per rogito Ronza in data 12 giugno 1972, rep. 107555/16752, reg. soc. 252/73;

società cooperativa edilizia Beethoven a r.l., in Teano (Caserta) costituita per rogito Maschi in data 31 luglio 1975, rep. 12055, reg. soc. 225/75.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

società cooperativa edilizia Gaie Sponde a r.l., in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 28 settembre 1971, rep. 8807, reg. soc. 3033/71;

società cooperativa mista Adriatica Sail a r.l., in Falconara Marittima (Ancona) costituita per rogito Olmi in data 30 novembre 1977, rep. 52032, reg. soc. 8188;

società cooperativa agricola Monte Bogleglio a r.l., in S. Margherita Staffora (Pavia) costituita per rogito Reitano in data 5 maggio 1969, rep. 1543, reg. soc. 1165;

società cooperativa consumo fra operai dipendenti dalla Fradg di Castelmassa a r.l., in Castelmassa (Rovigo) costituita per rogito Del Mercato in data 12 novembre 1951, rep. 697, reg. soc. 1169;

società cooperativa produzione e lavoro Vicentina Ausiliari movimento ferroviario a r.l., in Vicenza costituita per rogito Caprara in data 13 giugno 1962, rep. 3856, reg. soc. 3621;

società cooperativa edilizia Fonte delle Vigne a r.l., in Contigliano (Rieti) costituita per rogito Filippi in data 23 agosto 1974, rep. 33396, reg. soc. 1003;

società cooperativa edilizia Nuovo Orizzonte a r.l., in Guglionesi (Campobasso) costituita per rogito Di Prospero in data 19 giugno 1974, rep. 3957, reg. soc. 409;

società cooperativa consumo Aesernia Basket a r.l., in Isernia costituita per rogito quaranta in data 23 ottobre 1973, rep. 36938, reg. soc. 311;

società cooperativa consumo Rilancio Miranda-Ri-Mira a r.l., in Miranda (Isernia) costituita per rogito Conti in data 27 agosto 1970, rep. 1320, reg. soc. 234;

società cooperativa agricola Lattiero Casearia del Sulcis a r.l., in Carbonia (Cagliari) costituita per rogito Macciotta in data 6 febbraio 1958, rep. 8064, reg. soc. 2562;

società cooperativa edilizia Sole Centro a r.l., in Sassari costituita per rogito Demartini in data 29 settembre 1972, repertorio 134781, reg. soc. 2174;

società cooperativa edilizia S.I.L.P. a r.l. in Reggio Calabria costituita per rogito Macrì in data 24 agosto 1963, rep. 24882, reg. soc. 41;

società cooperativa edilizia Asso Sud a r.l., in Asso (Como) costituita per rogito Pontieri in data 27 settembre 1974, rep. 1878, reg. soc. 9224;

società cooperativa mista Società Cooperativa Autotrasporti ex Partigiani e Internati C.A.P.I. a r.l., in Alice Superiore (Torino) costituita per rogito Borello in data 31 ottobre 1945, rep. 9221, reg. soc. 511.

(1664)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa metalmeccanica sigillana Co.Me.S. » a r.l., in Sigillo.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa metalmeccanica sigillana Co.Me.S. » a r.l. in Sigillo (Perugia), composto dai signori:

Iaccarino rag. Guglielmo, presidente;

Fatini dott. Ugo e Baratta dott. Giovanni, membri.

(2036)

Parziale annullamento del decreto ministeriale 22 luglio 1980 concernente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia regione Campania « Grumo Nevano 78 » a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 è stato annullato il decreto ministeriale 22 luglio 1980, limitatamente al numero d'ordine 3, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia regione Campania «Grumo Nevano 78» a r.l., in Napoli, costituita per rogito notaio De Vivo in data 12 aprile 1974, repertorio n. 199587, registro società n. 1475.

(2037)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla unità sanitaria locale n. 20, subentrata all'ente ospedaliero « R. Binaghi », in Cagliari.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 45.231.550 dovuto dall'unità sanitaria locale n. 20, subentrata all'ente ospedaliero « R. Binaghi », in Cagliari, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1775)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Zagarese industria laterizi, in Rende

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 45.670.840 dovuto dalla ditta Zagarese industria laterizi, in Rende (Cosenza), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Cosenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1776)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza della concessione del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 6-VT »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Gabrielli Piergiorgio in Viterbo, è decaduta dalla concessione del marchio in oggetto a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46. I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

(1964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 6 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA** .	1436,450	1436,450	1436,90	1436,450	1436,50	1440 —	1436,550	1436,450	1436,450	1436,45
Dollaro canadese .	1164,700	1164,700	1164 —	1164,700	1164,50	1165 —	1164,900	1164,700	1164,700	1164,70
Marco germanico .	595,750	595,750	595,40	595,750	595,75	596,10	595,800	595,750	595,750	595,75
Fiorino olandese .	528,320	528,320	528,74	528,320	528,60	527,20	528,560	528,320	528,320	528,30
Franco belga.	29,959	29,959	29,95	29,959	29,95	29,05	29,957	29,959	29,959	29,94
Franco francese .	198,580	198,580	198,95	198,580	198,65	198,20	198,530	198,580	198,580	198,55
Lira sterlina .	2168,750	2168,750	2163 —	2168,750	2169,25	2162,50	2170,600	2168,750	2168,750	2168,75
Lira irlandese .	1875 —	1875 —	1879 —	18 75 —	1877,80	—	1878 —	1875 —	1875 —	—
Corona danese .	167,780	167,780	167,55	167,780	167,75	167 —	167,780	167,780	167,780	167,77
Corona norvegese.	201,300	201,300	201,50	201,300	201,40	201 —	201,400	201,300	201,300	201,30
Corona svedese.	192,595	192,595	192,25	192,595	192,50	192,75	192,660	192,595	192,595	192,60
Franco svizzero.	701,300	701,300	701 —	701,300	701,50	695,60	701,250	701,300	701,300	701,30
Scellino austriaco.	84,579	84,579	84,60	84,579	84,75	84,25	84,700	84,579	84,579	84,56
Escudo portoghese .	14,340	14,340	14,80	14,340	14,80	14 —	15 —	14,340	14,340	14,34
Peseta spagnola .	10,610	10,610	10,61	10,610	10,60	10,25	10,601	10,610	10,610	10,60
Yen giapponese	6,058	6,058	6,05	6,058	6,056	6,05	6,059	6,058	6,058	6,05
E.C.U.	1338,280	1338,280	—	1338,280	—	—	1338,280	1338,280	1338,280	—
FIM	264,460	264,460	264,50	264,460	—	—	264,300	264,460	264,460	—

Media dei titoli del 6 aprile 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,650
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,500
» 5,50% » » 1969-84 .	89,850
» 6% » » 1970-85 .	86,050
» 6% » » 1971-86 .	82,550
» 6% » » 1972-87 .	76,900
» 9% » » 1975-90 .	76,350
» 9% » » 1976-91 .	73,250
» 10% » » 1977-92 .	78,050
» 12% (Beni Esteri 1980) .	73,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19% .	100,250
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,100
» » » » 1-10-1981/83 .	100,300
» » » » 1-11-1981/83 .	100,075
» » » » 1-12-1981/82 .	99,900
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,475
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	98,025
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,475
» » » » 1- 5-1982/84 .	98,700
» » » » 1- 6-1982/84 .	98,025
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,175
» » » » 1- 9-1982/84 .	97,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,700
» » » » 1- 5-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 6-1982/86 .	98,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	98,400
» » » » 1- 8-1982/86 .	98,450
» » » » 1- 9-1982/86 .	97,900
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 .	100,175
» » » 12% 1-10-1983 .	96,750
» » » 12% 1- 1-1984 .	95,775
» » » 12% 1- 4-1984 .	95,100
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,150
» » » 12% 1-10-1984 .	91,950
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	82,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	101,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1436,500
Dollaro canadese	1164,800
Marco germanico	595,775
Fiorino olandese	528,440
Franco belga	29,958
Franco francese	198,555
Lira sterlina	2169,675
Lira irlandese	1876,500
Corona danese	167,780
Corona norvegese	201,350
Corona svedese	192,625
Franco svizzero	701,275
Scellino austriaco	84,639
Escudo portoghese	14,670
Peseta spagnola	10,605
Yen giapponese	6,058
E.C.U	1338,280
FIM	264,380

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 27 dicembre 1982 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Coenbione - 5 fiale liof. + 5 fiale solv., registrata al n. 8855 in data 13 aprile 1954 e 1° novembre 1959 a nome della ditta Siti in Milano, successivamente ceduta alla ditta Nicofarma e, da questa, alla ditta Politi farmaceutici S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6837/R»;

2) Borgal - Soluzione iniettabile al 24% 1 flacone da ml 100, registrata al n. 22897 in data 2 febbraio 1974 a nome della ditta Farbwerke Hoechst A.G. di Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., in Milano (decreto di revoca n. 6838/R);

3) Biosene - flacone g 170, registrata al n. 3140 in data 29 marzo 1950 a nome della ditta dott. E. Coli, in Lucca (decreto di revoca n. 6889/R);

4) Vidoraid «500» - 5 fiale da 5 cc + 5 fiale solv. da 3 cc, registrata al n. 17808 in data 6 novembre 1961 e 18 aprile 1962 a nome della ditta Raid S.r.l., in Roma (decreto di revoca numero 6840/R);

5) Sterodin - flacone da 5 cc, uso orale e ipodermico, registrata al n. 8218 in data 13 ottobre 1953 a nome della ditta dottor E. Coli, in Lucca (decreto di revoca n. 6841/R);

6) Aminostar - 10 fiale × 2 cc, 10 fiale da 5 cc, 20 e 100 compresse e flacone sciroppo da g 250, registrata ai numeri 2169, 2169/1, 2169/A e 2169/B in data 24 maggio 1962 a nome della ditta Smev di A. Vanoni, in S. Margherita Ligure (Genova) (decreto di revoca n. 6842/R);

7) Ulcazina - 20 compresse da mg 25 registrata al n. 18107 in data 19 giugno 1961 e 30 settembre 1961 a nome della ditta Raid S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6843/R);

8) Cellepar cortex tipo forte 6 e 10 fiale liof. + 6 e 10 fiale solv. registrata al n. 20546/1 in data 15 marzo 1979 a nome della ditta Bergamon S.r.l., in Ariccia (Roma) (decreto di revoca n. 6844/R).

Con decreti ministeriali in data 2 febbraio 1983 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

1) Weiscor, 20 compresse da mg 100, registrata al n. 19765, in data 30 agosto 1962 a nome della ditta Refauver - Weiss, in Roma (decreto di revoca n. 6845/R);

2) Ellecid, 10 e 16 capsule da mg 250, registrata al n. 21947 in data 31 luglio 1973 a nome della ditta Pharmax Laboratories S.r.l., in Milano (decreto di revoca n. 6846/R);

3) Sintopen, 8 capsule da mg 250, registrata al n. 19307 in data 10 ottobre 1962 a nome della ditta Dammas - Farm, in Roma (decreto di revoca n. 6847/R);

4) Livercortex B_{12} - 6 e 10 fiale × 2 cc da 20 U.C.D., della relativa serie 10 fiale × 1 cc uso pediatrico da 6 U.C.D. e della relativa categoria fiale liofilizzate Fortius da 50 U.C.D. nella confezione 6 e 10 fiale liofilizzate + 6 e 10 fiale solventi, registrata ai numeri 10129, 10129/1 e 10129/B in data 31 agosto 1962, 5 agosto 1965, 28 agosto 1972 e 26 agosto 1972, a nome della ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma (decreto di revoca n. 6847/R)

(1784)

Metodi per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali e nei materiali destinati a venire a contatto con acque minerali.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 il metodo per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali confezionate in contenitori a base di cloruro di polivinile, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 1981, è stato sostituito con il metodo contenuto nell'allegato II al decreto ministeriale 2 giugno 1982, con esclusione dei punti 5.5.2 e 9 di detto allegato II.

Con lo stesso decreto ministeriale 8 marzo 1983 il metodo per la determinazione del cloruro di vinile monomero nei materiali e nei contenitori a base di cloruro di polivinile destinati a venire a contatto con acque minerali, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 febbraio 1981, è stato sostituito con il metodo contenuto nell'allegato I al decreto ministeriale 2 giugno 1982.

(1783)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 216 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 13 ottobre 1982, n. 6777/R, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1982, a pag. 8827, al n. d'ordine 43, dove si legge:

« *Neutrafillina*
6 supposte sedative . . . . . . 3916/G 16.4.1975 . . .»;

deve, invece, leggersi:

« *Neutrafillina sedativa*
10 supposte . . . . 3916/G 12.3.1979 . . .».

(1785)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sannazaro de' Burgundi, Sondrio, Vestone e Pioltello

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 gennaio 1983, n. 24265: comune di Sannazaro de' Burgundi (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 dicembre 1981, n. 154);

deliberazione 27 gennaio 1983, n. 24635: comune di Sondrio (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 182);

deliberazione 27 gennaio 1983, n. 24636: comune di Vestone (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 ottobre 1981, n. 77);

deliberazione 8 febbraio 1983, n. 25279: comune di Pioltello (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 ottobre 1980, n. 122).

(1789 - 1906 - 1985)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Telve di Sotto, Mezzano e Livo.

Con deliberazione 30 dicembre 1982, n. 15582, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1465/1 in partita tavolare 409 comune catastale di Telve di Sotto dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 4 febbraio 1983, n. 787, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5191/13 comune catastale di Mezzano dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 4 febbraio 1983, n. 788, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 2526/8, 2526/9 e 2528 comune catastale di Livo, dal demanio al patrimonio provinciale.

(2038)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli, a ventuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento di ventuno posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a ventuno posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare i primi dirigenti amministrativi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti della laurea in economia e commercio ed equipollenti, o in giurisprudenza.

Art. 3.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come appresso:

1) servizi prestati nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva, nelle qualifiche della carriera direttiva ad esaurimento nonchè nelle qualifiche delle soppresse carriere direttive ordinaria e speciale;

2) incarichi, servizi speciali;

3) titoli inerenti alla formazione tecnico-professionale del candidato, ivi compresa la partecipazione ai corsi di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) i lavori originali elaborati per il servizio e pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso ed i titoli di merito, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 richiesti per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata, a cura degli interessati, pena l'esclusione dal concorso stesso, entro i trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma dovranno essere documentati a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità, i titoli di merito di cui all'art. 3 che precede.

Art. 5.

Il candidato, per documentare i requisiti richiesti per la ammissione al concorso, deve presentare nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente articolo:

1) copia dello stato matricolare, in competente bollo, rilasciata dall'amministrazione centrale di appartenenza, dalla quale devono risultare anche i giudizi complessivi annuali riportati;

2) diploma originale del titolo di studio posseduto. In luogo del diploma originale, i candidati potranno presentare una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi prescritti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per la documentazione dei titoli di merito il candidato deve presentare nel ripetuto termine di cui al precedente articolo:

a) ad integrazione dello stato matricolare di cui al punto 1) apposita dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dalla competente amministrazione, dalla quale risultino i servizi svolti nonchè gli incarichi ricoperti;

b) certificati, in bollo rilasciati dalle competenti autorità, con l'indicazione del voto finale conseguito e, in quanto previsti, dei voti riportati, nelle singole materie, per i corsi di formazione eventualmente frequentati e per gli altri diplomi di laurea conseguiti;

c) i lavori originali elaborati per il servizio e le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie, in duplice copia e debitamente firmate dall'interessato.

La copia dello Stato matricolare e la relativa integrazione devono essere rilasciate in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

b) la data e il luogo di nascita;

c) i titoli di studio posseduti, con l'esatta indicazione dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti e del relativo anno accademico;

d) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

e) la data di nomina alla qualifica di primo dirigente;

f) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

g) i titoli posseduti di cui all'art. 3 del presente bando;

h) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno documentato nei modi prescritti dai precedenti articoli 4 e 5, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalla commissione stessa.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti e l'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonché l'anzianità nella qualifica di primo dirigente.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata in base alla votazione complessiva attribuita nella valutazione analitica dei titoli presentati, dalla commissione esaminatrice. A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 10.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 337

(2110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (VI qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro di calcolo scientifico dell'Università di Milano per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di zoologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possessó dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di clinica ostetrica e ginecologica IV posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'ufficio tecnico del rettorato (per le esigenze del C.T.U.) per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di statistica medica e biometria . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato (laboratorio di riproduzione legatoria, stampa), per tre posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche (dipartimento di fisica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (IV qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

cattedra di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(2018)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a posti di perito analista e di esecutivo tecnico del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito un concorso, per esami, a due posti di perito analista in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio: diploma di perito chimico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo n. 81, 20133 Milano, tel. 02/299890.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo, 81, 20133 Milano, tel. 02/299890.

(2149)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado, rilasciato da istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando di concorso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale ufficio concorsi, in Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, tel. 02/292597.

(2148)

MINISTERO DELLA SANITA'

Rettifica all'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1981 concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che, nel citato elenco è stato erroneamente indicato il nome del dott. Riitano Francesco anziché Riitano Francescantonio;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 23 ottobre 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 18 novembre 1982 leggasi: dott. Riitano Francescantonio anziché Riitano Francesco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2111)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 89-*bis* del 31 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Associazione dei comuni « Brianza Valle Seveso » (Barlassina, Meda, Lentate sul Seveso, Seregno, Seveso) Unità socio-sanitaria locale n. 62, in Meda: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di operatori professionali di 1ª categoria collaboratore, per il presidio ospedaliero di Seregno e per le attività sul territorio.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 95 del 7 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in Padova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore tecnico.

Unità socio-sanitaria locale n. 53, in Crema: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a diciotto posti di capo sala e a cinque posti di assistente sanitario/a.

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. **1.**

Istituzione in ciascuna U.S.L. del servizio per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'istituzione del servizio a struttura dipartimentale che svolge funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale, nell'ambito della unità sanitaria locale (U.S.L.) e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute.

Essa disciplina, inoltre, il graduale superamento degli ospedali psichiatrici in attuazione dell'art. 64, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.
Assunzioni delle funzioni

Le UU.SS.LL. all'atto dell'effettiva assunzione delle funzioni in materia di assistenza psichiatrica, subentrano nella gestione esercitata dalle province, da consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e dagli altri enti pubblici che, all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedevano al ricovero ed alla cura degli infermi di mente.

Art. 3.
Trasferimento al patrimonio del comune dei beni mobili e immobili e delle attrezzature degli ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici, dei centri di igiene mentale.

I beni mobili ed immobili e le attrezzature degli ospedali psichiatrici, neuropsichiatrici e dei centri di igiene mentale (CIM) dipendenti dalle province consorzi delle stesse, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e dagli altri enti pubblici di cui è voce all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui gli immobili sono prevalentemente collocati con vincoli di destinazione provvisoria alle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Lo svincolo dei beni di cui innanzi, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, previa autorizzazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 4.
Programmi di interventi: strutture territoriali

Ciascuna U.S.L., nell'arco di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve programmare e realizzare interventi capaci di corrispondere ai reali bisogni della propria utenza psichiatrica privilegiando le soluzioni extraospedaliere.

L'assistenza alternativa al ricovero ospedaliero è attuata promuovendo iniziative e utilizzando, in funzione terapeutica, risorse e strutture adeguate.

Il piano di ciascuna U.S.L. deve prevedere interventi e strutture diversificati quali:

1) strutture nelle quali è garantita in modo continuativo l'assistenza medico-psico-sociale con ricettività, di regola, non superiore alle 10 persone;

2) strutture che consentono la graduazione dell'intervento medico-psico-sociale idonee ad affrontare anche situazioni di crisi, con ricettività di regola non superiore alle 10 persone;

3) strutture aperte di riabilitazione, da utilizzare per tutte le forme terapeutiche di ricostruzione e reintegrazione della personalità, destinate prioritariamente a pazienti in trattamento extraospedaliero.

Nella realizzazione di tali strutture territoriali ciascuna U.S.L. dovrà seguire i seguenti criteri generali:

a) che esse siano strettamente inserite nella realtà sociale del territorio in modo da consentire la partecipazione della collettività;

b) che siano finalizzate alla restituzione dell'utente al tessuto sociale ed alla prevenzione del ricovero ospedaliero;

c) che siano aperte alla utilizzazione non esclusivamente psichiatrica.

Nell'organizzazione e nel numero delle strutture si dovrà tener conto di forme e tipi di convivenza suscettibili di aumentare il potenziale terapeutico e riabilitativo.

Ciascuna U.S.L., entro tre mesi dalla data di effettiva assunzione delle funzioni in materia sanitaria psichiatrica, deve programmare i piani di intervento di cui ai commi precedenti con l'indicazione della spesa da sottoporre alla autorizzazione regionale.

Nella prima applicazione della presente legge, in attesa della realizzazione dei piani di intervento di cui innanzi, i comuni di ciascuna U.S.L. individuano gli ambienti di proprietà comunale o di altri enti pubblici operanti nel territorio che le UU.SS.LL. dovranno utilizzare per le specifiche necessità, con precedenza assoluta per gli assistiti di appartenenza provenienti dagli ex ospedali psichiatrici pubblici e/o privati.

Art. 5.
Servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale

In attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 34, a modifica della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, art. 28, secondo comma, n. 6 lettera *a*) è istituito in ciascuna U.S.L. il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.

Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1 della presente legge, dove realizzare programmi di intervento atti a privilegiare le soluzioni extraospedaliere, la continuità terapeutica e la reintegrazione nel tessuto sociale e deve articolarsi organicamente con gli altri presidi sanitari e sociali del territorio.

La sede del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale, con tutte le necessarie strutture atte a garantire l'operatività e la continuità del lavoro, deve insistere nel territorio della U.S.L. e in nessun caso può identificarsi con il servizio speciale psichiatrico di diagnosi e cura.

Art. 6.
Compiti del servizio

Il servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione garantendo la continuità e la organicità degli interventi sul territorio con prestazioni ed attività ambulatoriali e domiciliari, provvedendo in modo coordinato e programmato a realizzare anche interventi finalizzati ad una politica di educazione sanitaria.

Il servizio garantisce la continuità e la organicità degli interventi e delle attività nelle strutture alternative ed attua il trattamento sanitario obbligatorio utilizzando le risorse disponibili sul territorio e, quando necessiti la degenza ospedaliera, usufruisce dei servizi speciali di cui al successivo art. 9.

Il servizio interviene altresì negli ex ospedali psichiatrici con le modalità di cui al successivo art. 20 in modo organizzato, sistematico e costante, al fine di assicurare l'assistenza, garantire la continuità terapeutica e favorire le dimissioni degli infermi.

Art. 7.
Presidi e servizi del dipartimento

Le funzioni e le attività del servizio dipartimentale per la salute mentale sono attuate attraverso il servizio territoriale, le strutture alternative, gli altri presidi e servizi dell'U.S.L., nonché i servizi psichiatrici di diagnosi e cura e la gestione provvisoria degli ex ospedali psichiatrici secondo le modalità di cui al successivo art. 20

Art. 8.

Direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale

La direzione del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale è conferita al medico psichiatra della posizione apicale.

Art. 9.

I servizi psichiatrici di diagnosi e cura

Fino all'adozione del piano sanitario regionale il trattamento sanitario obbligatorio in regime di degenza è attuato presso gli specifici servizi pischiatrici, dotati ciascuno di non più di 15 posti letto, già istituiti con legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, negli ospedali generali e cliniche universitarie, integrati e modificati come segue:

Avellino;
Bisaccia;
Benevento;
Morcone;
Caserta;
Aversa;
Sessa Aurunca;
Piedimonte Matese;
Scafati;
Salerno;
Nocera Inferiore;
Cava dei Tirreni;
Polla (Sant'Arsenio);
Vallo della Lucania;
Eboli;
Oliveto Citra;
Sapri;
Pozzuoli;
Loreto Crispi;
Gesù e Maria;
Monaldi;
Nuovo Pellegrini;
S. Gennaro;
Frattamaggiore;
Pollena Trocchia;
Torre del Greco;
Nola;
Clinica psichiatrica I Policlinico;
Clinica psichiatrica II Policlinico.

Agli ospedali generali innanzi elencati afferiscono i seguenti ambiti territoriali di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34:

n. 3-4 Avellino;
n. 1-2 Bisaccia;
n. 5-6 Benevento;
n. 7-8-9 Morcone;
n. 15-16-17 Caserta;
n. 18-19-20 Aversa;
n. 10-13-14 Sessa Aurunca;
n. 11-12 Piedimonte Matese;
n. 35-36-51 Scafati;
n. 53-54 Salerno;
n. 47-50-52 Nocera Inferiore;
n. 48-49 Cava dei Tirreni;
n. 55 Eboli;
n. 56 Oliveto Citra;
n. 57-60 Polla (Sant'Arsenio);
n. 59-60 Vallo della Lucania;
n. 58-61 Sapri;
n. 21-22-23 Pozzuoli;
n. 37-38-39 Loreto Crispi;
n. 44-46 (Escluso la circoscrizione S. Lorenzo) Gesù e Maria;
n. 41-40 (escluso la circoscrizione Arenella) Monaldi;
n. 26-43 Nuovo Pellegrini;
n. 42-45 S. Gennaro;
n. 24-25 Frattamaggiore;
n. 29-31-33 Pollena Trocchia;
n. 30-32-34 Torre del Greco;
n. 27-28 Nola.

Alle cliniche universitarie afferiscono le seguenti circoscrizioni:

circoscrizione San Lorenzo (ambito territoriale n. 46) I Policlinico;

circoscrizione Arenella (ambito territoriale n. 40) II Policlinico.

L'utilizzo del servizio ospedaliero di diagnosi e cura in caso di più afferenze, va concordato tra i responsabili dei servizi, sentito il coordinamento sanitario della U.S.L. nella quale insiste la struttura.

La giunta regionale in relazione ad esigenze assistenziali su conforme parere della competente commissione consiliare è autorizzata:

a sostituire o ridurre i servizi ospedalieri istituiti e a modificare le afferenze territoriali;

ad istituire nuovi servizi necessari nei presidi ospedalieri non espressamente indicati nell'elenco di cui al presente articolo ritenuti idonei ad accogliere i detti servizi.

Art. 10.

I servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alla cliniche psichiatriche universitarie

Sono istituiti due servizi psichiatrici di diagnosi e cura annessi alle cliniche psichiatriche rispettivamente della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli.

Tenuto conto dei compiti istituzionali dell'Università nel settore della formazione del medico e nella preparazione dello specialista, ai suddetti servizi sono affidate le attività di prevenzione, cura e riabilitazione nell'ambito delle rispettive competenze territoriali di cui all'art. 9.

Ciascun servizio, con annesso presidio per le attività territoriali, è dotato di un numero di posti letto non superiore a 15 per il trattamento in regime di degenza di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e funziona con personale proprio cui provvede l'Università.

I rapporti tra Regione e Università per la istituzione e il funzionamento dei servizi saranno regolati da apposite convenzioni.

Art. 11.

Attribuzioni ai comuni degli assistiti degenti nelle strutture pschiatriche di ricovero

Gli assistiti ricoverati negli ex ospedali psichiatrici e quelli provenienti dagli istituti di cura privati ad indirizzo esclusivamente psichiatrico già convenzionati con enti pubblici, sono attribuiti ai comuni di provenienza anagrafica per essere assistiti, correlativamente alla disponibilità delle strutture di cui è voce all'art. 4, dai servizi di salute mentale delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

L'assistenza agli infermi di altre regioni, degenti nelle strutture psichiatriche pubbliche, verrà regolata da accordi da stipularsi tra la regione Campania e le regioni interessate.

Art. 12.

Convenzioni stipulate dalla Regione

Le convenzioni che saranno stipulate dalla Regione ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, vengono recepite dalle UU.SS.LL. che gestiscono le strutture presso le quali il personale selezionato sarà destinato.

Art. 13.

Case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico

Le attività di controllo sulle case di cura private ad indirizzo neuropsichiatrico vengono esercitate con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Personale delle strutture psichiatriche private

Il personale delle strutture psichiatriche private ad indirizzo esclusivamente psichiatrico che abbiano cessato *ope legis* il convenzionamento con enti pubblici alla data del 31 dicembre 1981, ancora in servizio a rapporto di impiego continuativo alla suddetta data, è temporaneamente utilizzato dalla Regione ai sensi e con le limitazioni di cui al quinto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine la Regione predispone, con atto deliberativo, apposita graduatoria sulla base dei criteri fissati di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In conformità all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 al personale compreso nelle graduatorie di cui innanzi è riservato nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data del 31 dicembre 1981, una aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10 per cento per il personale medico e fino al 30 per cento per il restante personale.

Art. 15.

Aggiornamento professionale degli operatori della salute mentale

Le UU.SS.LL. singolarmente o in collegamento fra loro, provvedono all'aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi per la tutela della salute mentale.

A tale scopo promuovono ed organizzano con personale scelto tra quello del Servizio sanitario nazionale o di strutture con esso convenzionate o di centri didattici e culturali, corsi di aggiornamento che devono prevedere una articolazione teorico-pratica.

Gli operatori del servizio territoriale dovranno tenere periodiche riunioni di studio ed approfondimento.

La Regione è tenuta in atto concrete iniziative per la promozione dello studio, dell'approfondimento teorico e dell'aggiornamento nel campo del disagio psichico dell'organizzazione dei servizi.

Art. 16.

Orario del servizio

Il servizio per la tutela della salute mentale in tutte le sue articolazioni funziona mattina e pomeriggio.

Il servizio notturno per tutte le richieste dell'utenza è assicurato da turni di presenza del personale paramedico e da reperibilità degli altri componenti del servizio dipartimentale.

Art. 17.

Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, art. 35, le UU.SS.LL. sono facultate ad esigere, con provvedimento motivato, il tempo pieno per i servizi previsti dalla presente legge.

Art. 18.

Ricoveri di emergenza

Nelle more del completamento della rete dei servizi speciali psichiatrici di diagnosi e cura di cui all'art. 9, e per indisponibilità temporanea di posti letto negli stessi, ciascuna U.S.L. per obiettive necessità assistenziali è autorizzata ad effettuare ricoveri nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere, nel limite temporale dei cinque giorni, avendo cura delle particolari esigenze dei casi da trattare e destinandovi personale del servizio dipartimentale per la tutela della salute mentale.

Tale norma, con validità triennale a far data dall'entrata in vigore della presente legge, può essere revocata dalla Regione con provvedimento motivato.

Art. 19.

Norma transitoria per il funzionamento dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale

In attesa della definizione della pianta organica unitaria al fine di rendere operanti i servizi di cui all'art. 5, ciascuna U.S.L. è dotata di un equipe multidisciplinare costituita: per le UU.SS.LL. con popolazione residente fino a 100.000 abitanti da:

un medico psichiatra della posizione apicale;
tre medici psichiatri della posizione intermedia;
sette medici della posizione iniziale;
due psicologi;
un sociologo per le UU.SS.LL. fino a 50.000 abitanti;
due sociologi per le UU.SS.LL. da 50.000 a 100.000 abitanti;
tre capi sala;
tre assistenti sociali;
due animatori di comunità;
trentasei infermieri;
due tecnici della riabilitazione;
sei inservienti per le sole UU.SS.LL. sedi di servizio speciale psichiatrico di diagnosi e cura e/o sedi di strutture di cui all'art. 3;
tre aggiunti;
tre applicati.

Per le UU.SS.LL. con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, la dotazione organica provvisoria è aumentata di: un medico, un assistente sociale, quattro infermieri, uno psicologo ed un sociologo.

Ciascuna U.S.L., utilizzando il personale della equipe multidisciplinare, deve organizzare per le esigenze dei trattamenti sanitari obbligatori, un servizio di guardia funzionante per tutto l'arco delle 24 ore composto da: un medico di guardia e un numero adeguato di infermieri. Detto servizio opera sotto la responsabilità del medico della posizione apicale.

Le equipes multidisciplinari dei servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale sono formate:

a) con il personale di cui è voce all'art. 51 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57;

b) con il personale sanitario e parasanitario di ruolo degli ospedali generali in possesso delle qualifiche di cui innanzi e di cui all'art. 21, addetto ai servizi speciali psichiatrici istituiti dalla Regione che ne faccia richiesta all'assessorato regionale alla sanità entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge;

c) in attesa dell'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761:

1) con il personale avente diritto in base agli articoli 47, quinto comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 24-*ter*, primo comma, della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, del decreto-legge 20 dicembre 1979, n. 663, già addetto all'assistenza psichiatrica;

2) con il personale delle strutture psichiatriche private di cui all'art. 14 della presente legge, nei limiti di cui al quinto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La destinazione del personale di cui alle lettere *a*) e *b*) è effettuata dalla giunta regionale con i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.

La utilizzazione del personale di cui alla lettera *c*) è effettuata con provvedimenti della giunta regionale, con esclusione del personale dipendente dei comuni, già operante nel campo dei servizi per la tutela della salute mentale, e che è utilizzato nella U.S.L. del comune in cui opera.

In attesa dei pubblici concorsi ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, qualora non sia stato possibile riscoprire i posti stessi mediante trasferimenti interni o comandi, in mancanza delle graduatorie di cui all'art. 78 del decreto del Persidente della Repubblica n. 761/1979, tenuto conto della urgenza di garantire l'assistenza in tutto il territorio della Regione e delle eccezionali esigenze, i comitati di gestione delle UU.SS.LL. indicono ed espletano avvisi pubblici con i criteri di ammissione e la valutazione dei titoli di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, per il conferimento di incarichi semestrali non rinnovabili né prorogabili.

Art. 20.

Gestione degli ex ospedali psichiatrici

In attesa della realizzazione del complesso di strutture e servizi di cui all'art. 4, che devono costituire l'alternativa agli ospedali psichiatrici, questi ultimi, destinati agli assistiti non dimessi alla data del 31 dicembre 1981, sono organizzati in modelli assistenziali adeguati ai bisogni terapeutici e riabilitativi, e finalizzati al collocamento dei degenti sul territorio.

Le UU.SS.LL. competenti per territorio gestiscono gli ex ospedali psichiatrici con un servizio provvisorio, costituito prioritariamente con personale già operante negli stessi, così composto:

un direttore;
un medico igienista;
uno psicologo;
un sociologo;
un primario psichiatra e due aiuti psichiatri fino a 500 assistiti;
due primari psichiatri e tre aiuti psichiatri fino a 1000 assistiti;
tre primari psichiatri e quattro aiuti psichiatri oltre i 1000 assistiti.

In relazione alla popolazione assistita:

da due a sei assistenti sociali e da uno a tre animatori di comunità;
infermieri/e in rapporto di uno a tre;
inservienti in rapporto di uno ogni 15.

Fanno parte del servizio provvisorio anche gli operatori sanitari non psichiatri, gli ausiliari sanitari, i tecnici, gli amministrativi, gli esecutivi, e le altre qualifiche disponibili, rimasti negli ex ospedali psichiatrici dopo l'assegnazione dei contingenti ai servizi per la tutela della salute mentale.

In mancanza di personale si provvede con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19.

Tutto il personale presta servizio temporaneamente nell'ex ospedale psichiatrico in attesa della realizzazione delle strutture alternative territoriali di cui all'art. 4, per essere assegnato definitivamente, con i criteri di mobilità indicati nel decreto

del Presidente della Repubblica n. 761/79 correlativamente alla dimissione degli infermi, ad UU.SS.LL. la cui sede disti non oltre 60 km dalla struttura ex ospedale psichiatrico.

Detto servizio provvisorio è integrato da uno o più sanitari distaccati dalle UU.SS.LL. dell'ambito provinciale in cui insiste l'ex ospedale psichiatrico.

Per l'ex ospedale psichiatrico « Materdomini » che ospita assistiti della provincia di Avellino, i sanitari di cui innanzi sono distaccati dalle UU.SS.LL. di detta provincia.

L'intero servizio attua terapia riabilitativa collettiva ed individuale diretta a sviluppare le potenzialità residue, per la restituzione degli assistiti alla vita esterna.

I servizi dipartimentali per la tutela della salute mentale delle UU.SS.LL. interessate dovranno mantenere organici e continuativi con l'ex ospedale psichiatrico in cui si trovino degenti di propria appartenenza territoriale al fine di promuovere una sollecita dimissione o il trasferimento nelle proprie strutture alternative.

Il direttore sanitario dell'ex ospedale psichiatrico svolge tutti i compiti igienico-organizzativi previsti dalla legge, cura i rapporti con i servizi territoriali del bacino di utenza e con essi organizza lo schema di lavoro programmato che dovrà indicare tempi, modi e operazioni necessari per il definitivo svuotamento della struttura.

Il servizio medico è assicurato dai primari e dagli aiuti assegnati dalla direzione sanitaria, nonché dagli assistenti distaccati dalle UU.SS.LL.

Il servizio di guardia è organizzato dal direttore sanitario il quale utilizza anche gli assistenti distaccati dalle altre UU.SS.LL.

Alla fine del triennio dalla entrata in vigore della presente legge l'ex ospedale psichiatrico dovrà avere dimessi tutti i degenti e dovrà pertanto essere chiuso.

Art. 21.

Norma transitoria per la neuropsichiatria infantile

L'assistenza neuropsichiatrica infantile rientra nei compiti del settore dell'assistenza unitaria all'infanzia e materno-infantile di ciascuna U.S.L.

In tale ambito devono essere assicurate in modo integrato le funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Per gli aspetti altamente specializzati di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico temporaneamente e fino alla adozione del piano sanitario regionale le UU.SS.LL. faranno riferimento alle specifiche strutture sanitarie esistenti.

L'organizzazione dell'assistenza neuropsichiatrica infantile nei suoi aspetti sanitari sociali e assistenziali, sarà regolata da successiva apposita legge regionale.

Art. 22.

Norme transitorie per alcuni operatori di ospedale psichiatrico

In prima applicazione della presente legge il ruolo di direttore del servizio provvisorio dell'ex ospedale psichiatrico è ricoperto dai direttori di ospedale psichiatrico in servizio nella struttura alla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di più aventi diritto si applicano le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, art. 66, terzo comma.

I direttori non collocati, se psichiatri possono optare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la direzione dei servizi dipartimentali di salute mentale.

I direttori sanitari non collocati e quelli che non esercitano il diritto di opzione sono utilizzati temporaneamente dalla U.S.L. dove insiste l'ex ospedale psichiatrico; agli stessi è garantita la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ospedale secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79.

Il ruolo di medico igienista è ricoperto dagli igienisti degli ospedali psichiatrici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Abrogazione precedenti norme

Sono abrogate le norme transitorie per la tutela della salute mentale contenute nella legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, ad eccezione degli articoli menzionati nella presente legge.

Art. 24.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 e per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi capitoli denominati: « Interventi per la tutela della salute mentale » e « Interventi per l'assistenza medico-psico-sociale », la cui entità sarà determinata con la legge di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 13 dicembre 1978, n. 833 e quota parte di quelle assegnate ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. 2.

Contributo straordinario « una tantum » ai consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore dei seguenti consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania il contributo straordinario *una tantum*, nell'importo rispettivamente indicato, a titolo di parziale ripiano dei deficit delle rispettive gestioni:

Consorzi acquedottisti delle Valli del Sele, Calore e Montestella con sede in Salerno L. 287.500.000;

Consorzi acquedottisti del Cilento con sede in Vallo della Lucania (provincia di Salerno) L. 287.500.000;

Consorzio interprovinciale dell'Alto Calore con sede in Avellino L. 287.500.000;

Consorzio in Terra di Lavoro con sede in Caserta lire 287.500.000.

Detti consorzi sono obbligati ad adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i provvedimenti necessari alla riscossione di tutti i crediti vantati da enti pubblici e presentare un piano di risanamento finanziario.

La giunta regionale adotta sui piani di risanamento i necessari provvedimenti anche tramite speciali commissari.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 1.150.000.000 di cui al presente art. 1, è coperta con il fondo di pari importo nel cap. 275 « Contributo straordinario, *una tantum*, a favore dei consorzi acquedottisti delle zone interne della Campania, a parziale copertura del deficit delle relative gestioni », di nuova istituzione, dello stato di previsione di competenza e di cassa 1982, prelevando la somma occorrente dal cap. 201 del medesimo stato di previsione, che, per l'effetto, si riduce del medesimo ammontare.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. 3.
Norme concernenti la trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico o psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonché della frequenza del corso ex decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, è inquadrato nel posto di infermiere professionale.

Ai fini di cui al precedente comma le unità sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il 45° giorno dalla richiesta degli interessati a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti.

Alla trasformazione ed all'inquadramento viene data decorrenza, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento deliberativo.

Art. 2.

Ai fini della modifica del ruolo nominativo regionale le unità sanitarie locali interessate trasmettono alla Regione copia autentica delle deliberazioni di cui all'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. 4.
Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di promozione culturale ed educazione permanente in attesa che la materia stessa venga riordinata nell'ambito della legge generale sui servizi sociali, sono i seguenti.

Con legge di bilancio, annualmente, la Regione definisce:

a) la quota finanziaria da impegnare per quelle attività di promozione culturale e di educazione permanente, di biblioteche e musei, che viene devoluta alle province e ai comuni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54;

b) la quota finanziaria che, invece, viene impegnata direttamente dall'assessorato regionale competente per quelle attività di carattere e di interesse sovracomunale.

Art. 2.
Promozione culturale ed educazione permanente

Nell'ambito del territorio della Campania, le province e i comuni, singoli o associati, d'intesa con gli organi collegiali della scuola, nell'intento di sviluppare un servizio educativo che coinvolga l'intera comunità e consenta la formazione integrale del cittadino, provvedono a:

1) predisporre un servizio di indagine, ricerca e documentazione sulle istituzioni culturali-educative, pubbliche e private, esistenti sul territorio;

2) realizzare e promuovere un adeguato sistema di strutture culturali coordinandole con quelle già esistenti nell'ambito del distretto scolastico;

3) istituire nuove attività formative extra-scolastiche aventi lo scopo di neutralizzare l'analfabetismo di ritorno e consentire l'aggiornamento culturale di tutti i cittadini.

Art. 3.

Per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 2 i comuni utilizzeranno anche il personale e le attrezzature dei centri di educazione permanente, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

I centri servizi culturali e sociali, istituiti con legge regionale 7 febbraio 1979, n. 11, modificata con legge regionale 29 maggio 1980, n. 41, saranno utilizzati, compreso attrezzature e personale regionale, dalle associazioni di comuni, promosse dalla regione Campania ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Nelle more dell'attuazione delle suddette associazioni, le amministrazioni provinciali provvederanno alla continuazione della gestione dei centri, nell'ambito dei principi fissati dalla legge istitutiva 7 febbraio 1979, n. 11.

Art. 4.

I comuni singoli o associati, formulano entro il 30 maggio di ogni anno, un programma di attività per iniziative, proposte direttamente o da enti, istituzioni, fondazioni, società regionali a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni a larga base rappresentativa, da svolgere nell'anno successivo.

Analogamente saranno inoltrati programmi da parte delle province soltanto per iniziative che interessano più comuni.

Le attività per le quali la Regione può concedere contributi comprendono:

a) iniziative rivolte all'arricchimento culturale degli adulti sia in ordine alle conoscenze umanistiche e scientifiche, sia in ordine alla vita sociale, familiare e del lavoro, compreso le attività di recupero all'alfabetizzazione, in accordo con la competente autorità scolastica;

b) attività inerenti l'educazione civile e politica, nonché l'educazione morale;

c) iniziative di orientamento alla lettura e alla critica dei messaggi dei mass-media, nonché di utilizzazione razionale del tempo libero;

d) interventi di educazione musicale;

e) attività dirette alla valorizzazione dei dialetti e del folklore locale;

f) visite guidate a musei e parchi, località archeologiche ed artistiche;

g) mostre, concorsi, manifestrazioni letterarie, teatrali;

h) corsi speciali di primo apprendimento e di approccio ai fondamentali elementi della lingua italiana, volti a facilitare l'insediamento dei cittadini stranieri nella comunità della Campania;

i) corsi monografici legati a specifici interessi della comunità locale;

l) iniziative di aggiornamento degli operatori culturali;

m) interventi socio-culturali in favore delle famiglie dei lavoratori emigranti rientrati definitivamente.

Le domande di contributo devono contenere:

1) relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza;

2) un progetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone, comprensive degli altri eventuali contributi da parte dei soggetti pubblici o privati;

3) l'indicazione delle attrezzature, dell'organizzazione e di quanto è necessario per la realizzazione del progetto di attività;

4) l'indicazione dei destinatari dell'attività e delle eventuali iniziative promozionali nei confronti del pubblico, nonché dell'eventuale collaborazione di altri enti o istituti nel caso di progetti di vasta area;

5) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'iniziativa ed il calendario delle attività previste.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, formula entro il 30 gennaio dell'anno successivo il piano di ripartizione dei contributi in cui si specifica la entità del contributo per ciascuna iniziativa.

Art. 5.
Biblioteche

Nell'ambito del territorio della Campania, le province e i comuni provvedono alla istituzione, all'ordinamento e al funzionamento di biblioteche, anche attraverso forme associative preferibilmente di natura consortile, che diano vita a «sistemi bibliotecari» intercomunali e provinciali.

Provvedono, inoltre, al coordinamento dell'attività, al rilevamento dei dati ed alla raccolta dei cataloghi di tutte le biblioteche esistenti sul territorio, ivi comprese quelle dei centri di servizi culturali, dei centri di lettura, dei centri sociali di educazione permanente e dei posti di prestito.

Art. 6.

Le province e i comuni che intendono istituire una biblioteca, devono provvedere ad assicurare:

1) la sede, le attrezzature e il patrimonio librario idonei, nonché il personale tecnico;

2) il servizio al pubblico che nella fase iniziale non può essere inferiore a 12 ore settimanali;

3) il funzionamento del «sistema bibliotecario» nel caso di biblioteche associate;

4) l'adozione di apposito regolamento per il funzionamento della biblioteca.

Art. 7.

Le dimensioni del servizio (ampiezza dei locali, patrimonio librario, numero e qualifica del personale) devono essere determinati — salvo diverse proposte degli enti interessati da sottoporre all'approvazione della giunta regionale — con riferimento agli standards che verranno indicati dal competente servizio regionale.

Art. 8.

I «sistemi bibliotecari», di norma, coincidono con uno o più distretti scolastici.

Ad iniziativa del comune centro del comprensorio bibliotecario di cui al piano approvato dal consiglio regionale con deliberazione 28 aprile 1975, n. 89/16, in mancanza, dal comune sede del distretto scolastico, viene nominato un consiglio di gestione, in cui siano rappresentati gli enti, locali e non, aderenti e le biblioteche che ne fanno parte, che elabora l'attività del «sistema bibliotecario».

Art. 9.

Il consiglio di gestione, per la funzione di «Centro» del «sistema», designa una delle biblioteche aderenti che abbia i necessari requisiti di efficienza e provvede a:

a) coordinare l'attività delle biblioteche associative e ad assicurare il buon andamento del servizio anche con l'intervento di proprio personale tecnico;

b) compilare il catalogo unificato da depositare presso tutte le biblioteche associate;

c) elaborare, d'intesa con il competente servizio regionale, norme, regolamenti e criteri unitari per la istituzione e il funzionamento delle biblioteche sul territorio.

Art. 10.

Gli enti locali compresi in un «sistema bibliotecario» assicurano, per la parte loro spettante, gli stanziamenti occorrenti per l'attività del «sistema».

La concessione di contributi ad enti locali per il funzionamento delle biblioteche sulla quota finanziaria di cui alla lettera *B* dell'art. 1 della presente legge è subordinata all'adesione dell'ente locale ad un sistema bibliotecario.

Ai «sistemi bibliotecari» possono aderire anche biblioteche non appartenenti ad enti locali.

Art. 11.
Musei

Nell'ambito del territorio della Campania, le province e i comuni in relazione alle locali esigenze storico-culturali provvedono alla istituzione dei musei locali la cui attività sia garantita da idonei locali e adeguato personale scientifico, tecnico e di custodia.

Art. 12.

L'attività di ciascun museo dovrà essere disciplinata con un regolamento che — salvo le necessarie, opportune modifiche — riproduca integralmente gli schemi concordati dall'Associazione nazionale dei musei degli enti locali con l'apposita commissione interministeriale di cui alla legge 22 settembre 1960, n. 1080.

Art. 13.

Sia per l'attività delle biblioteche che dei musei, le province e i comuni — singoli o associati — entro il 30 maggio di ogni anno, formulano programmi di attività con l'indicazione della relativa spesa.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, formula il piano di ripartizione dei contributi finanziando in tutto, o in parte, le iniziative proposte.

Art. 14.

Tutti i contributi — per le attività di promozione culturale e di educazione permanente, delle biblioteche e dei musei — sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per cui sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre iniziative se non a seguito di specifica e motivata richiesta da approvarsi dalla giunta regionale.

Art. 15.

In caso di mancata o parziale realizzazione di qualsiasi iniziativa finanziaria, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, dispone il recupero totale o parziale del contributo in correlazione con quanto effettivamente realizzato.

Art. 16.

Il materiale informativo e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a fruire del contributo regionale deve portare la dicitura «con il contributo della regione Campania».

Art. 17.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti locali dovranno trasmettere all'assessorato regionale competente, per ciascuna delle attività delegate, una relazione analitica circa l'utilizzo dei finanziamenti ricevuti per le attività realizzate nell'anno precedente. Gli enti che non presenteranno le predette relazioni, non saranno ammessi ad ulteriori contributi.

Art. 18.

Per il 1982, il termine del 30 maggio previsto dagli articoli 4 e 13 è sostituito da quello di giorni sessanta decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 gennaio 1983

DE FEO

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. 5.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 14 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo, il bilancio per l'anno finanziario 1983, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1983.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 gennaio 1983

DE FEO

(1073)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1982, n. 55.

Interventi promozionali della regione Lazio in occasione dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In occassione dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco la regione Lazio, in considerazione del notevole richiamo culturale sia a livello nazionale che internazionale esercitato dall'avvenimento per le motivazioni storiche, religiose e culturali ad esso legate, provvede con propri interventi nell'anno 1982 all'attuazione di programmi promozionali volti alla celebrazione dell'evento ed a favorire la divulgazione della conoscenza delle opere, della vita del santo e delle località regionali interessate.

Art. 2.

La regione predispone, sulla base delle proposte degli organismi pubblici interessati operanti nel territorio, quali comuni, province, E.P.T. (ente provinciale per il turismo), A.A.S.T. (azienda autonoma soggiorno e turismo) e di associazioni ed enti culturali, un programma organico di interventi promozionali con finalizzazioni turistico-culturali collegati all'evento e volto a:

a) realizzazione di attività promozionale e valorizzazione culturale, quali organizzazione di itinerari francescani, realizzazione e acquisizione di pubblicazioni, riproduzioni e materiale divulgativo, manifestazioni e spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, mostre;

b) organizzazione di studi, seminari, convegni, concorsi el ogni altra attività volta a migliorare la conoscenza e la divulgazione ai fini della valorizzazione delle realtà francescane esistenti sul territorio regionale.

Il programma degli interventi, predisposto dall'assessorato regionale al turismo, è approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 3.

I programmi promozionali sono attuati dalla Regione direttamente oppure mediante interventi finanziari in favore degli enti ed organismi di cui all'art. 2.

Per l'attuazione dei programmi suddetti e per la realizzazione di specifiche iniziative, la Regione può avvalersi della collaborazione degli enti e associazioni di cui al precedente art. 2 operanti nel proprio ambito territoriale.

Le proposte degli organismi pubblici, delle associazioni e degli enti culturali di cui all'art. 2 debbono essere presentate alla giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1982 con le seguenti denominazioni:

Cap. 16005. — Spese per la realizzazione di attività promozionale e valorizzazione culturale quali organizzazione di itinerari francescani, realizzazione ed acquisizione di pubblicazioni, riproduzioni e materiale divulgativo, manifestazioni e spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, mostre, in occasione dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco . . . . . . L. 400.000.000

Cap. 16006. — Spese per l'organizzazione di studi, seminari, convegni, concorsi ed ogni altra attività volta a migliorare la conoscenza e la divulgazione ai fini della valorizzazione delle realtà francescane esistenti sul territorio regionale, in occasione dell'VIII centenario della nascita di S. Francesco . . . . L. 100.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 *dicembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1982, n. 56.

Interventi regionali straordinari per il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni delle isole di Ponza e Ventotene, assicurando l'approvvigionamento delle merci necessarie al regolare funzionamento dei servizi pubblici e sociali e la continuità ed il miglioramento del servizio di trasporto passeggeri nell'intero corso dell'anno, la Regione concede contributi a favore di aziende che esercitano servizi di trasporto marittimo collettivo di carattere pubblico.

I servizi di trasporto di cui al precedente comma riguardano il collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio.

Art. 2.

Destinatari della legge

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende regolarmente autorizzate dai competenti organi all'esercizio di collegamenti marittimi che siano fornite di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata e che non abbiano ottenuto con leggi statali e regionali per lo stesso esercizio finanziario altri finanziamenti per le medesime finalità.

Art. 3.

Indirizzi regionali

La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, determina gli indirizzi ai quali l'amministrazione provinciale di Latina deve attenersi per l'elaborazione del piano biennale di interventi, articolato per esercizi finanziari, riferito ai contributi di cui alla presente legge.

Contestualmente la giunta stessa indica la dimensione economica dell'intervento complessivo sulla base delle somme iscritte nel bilancio regionale per il primo anno di articolazione del piano stesso e della medesima somma maggiorata del 15 per cento per il secondo anno.

Art. 4.

Piano di interventi

L'amministrazione provinciale di Latina, in attuazione di quanto disposto al precedente art. 3, elabora d'intesa con i comuni di Ponza e di Ventotene ed approva il piano biennale di interventi articolato per esercizi finanziari.

La deliberazione di approvazione del piano, di cui al precedente primo comma, è trasmessa alla Regione per gli adempimenti di cui al successivo art. 5.

In considerazione del carattere di straordinarietà del contributo, alla scadenza di ciascun biennio, la Regione, in sede di formulazione del bilancio di previsione, valuta, sulla base delle esigenze locali di collegamento marittimo e per le finalità della presente legge, l'opportunità di finanziare o meno il piano per il successivo biennio.

Art. 5.

Formulazione del piano

Per la formulazione del piano di cui al precedente art. 4, le aziende interessate devono far pervenire all'amministrazione provinciale di Latina entro il 30 aprile dell'anno cui i contributi si riferiscono:

a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e relativa documentazione;

b) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi con l'indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e della dotazione organica;

c) piano economico finanziario di gestione;

d) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari concessi dallo Stato o dalla Regione per le stesse finalità.

Il piano di interventi è elaborato dall'amministrazione provinciale di Latina sulla base delle somme iscritte nel bilancio regionale per il primo anno di articolazione del piano stesso e sulla base della medesima somma maggiorata del 15 per cento per il secondo anno.

Le aziende ammesse a beneficiare del contributo di cui alla presente legge e la misura del contributo concedibile a ciascuna di esse sono individuate nel primo anno di riferimento del piano di interventi.

Per il secondo anno di articolazione del piano sono confermati i destinatari dei finanziamenti, a meno che non si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma del successivo art. 9, ed è maggiorata la misura del contributo secondo la percentuale prevista al secondo comma del presente articolo.

La misura del contributo di cui ai precedenti terzo e quarto comma può essere variata, a consuntivo, sulla base di disavanzo effettivamente accertato e con le modalità indicate al successivo art. 8.

Art. 6.

Determinazione della misura del contributo

L'amministrazione provinciale di Latina propone per ciascun intervento programmato la misura del contributo di cui alla presente legge in proporzione al disavanzo annuo di esercizio della relativa linea, documentato ed accertato, sulla base dei criteri indicati dall'amministrazione provinciale stessa in sede di elaborazione del piano di cui al precedente art. 4 e tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il conteggio del disavanzo di esercizio è riferito ad un numero di corse annuo non superiore ad una corsa giornaliera di andata e ritorno. L'eventuale comulo delle corse è consentito soltanto nell'ambito di ciascun trimestre.

La riduzione eccedente un quarto del numero delle corse in ciascun trimestre e, comunque, per un numero di giorni superiore a trenta, determina la perdita dell'intero finanziamento annuo, a meno che non ricorrano cause di forza maggiore connesse alle condizioni di navigabilità del mare, adeguatamente documentate dalla capitaneria di porto o dagli uffici locali marittimi della località di partenza della corsa.

Art. 7.

Approvazione del piano

La giunta regionale, sulla base della deliberazione dell'amministrazione provinciale di Latina di cui al precedente art. 4, approva, con propria deliberazione, il piano di interventi, assume l'impegno di spesa per la parte del piano riferita al piano anno ed autorizza l'accreditamento a favore dell'amministrazione provinciale di Latina della somma finanziata.

L'impegno di spesa e l'autorizzazione al relativo accreditamento riferiti al secondo anno di articolazione del piano sono effettuati dalla giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio per il relativo esercizio finanziario.

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvederà per gli anni 1983 e successivi con la legge regionale di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari, previa istituzione di apposito capitolo.

Art. 8.

Erogazione del contributo

L'amministrazione provinciale di Latina provvede alla erogazione dei contributi di cui alla presente legge, a consuntivo, in relazione all'effettivo disavanzo annuo di esercizio e tenendo conto dei criteri di determinazione della misura del contributo di cui al precedente art. 6.

La dichiarazione del numero delle corse effettuate deve recare la convalida della capitaneria di porto o dell'ufficio locale marittimo competenti.

Qualora il contributo commisurato al disavanzo effettivo accertato risulti superiore alle previsioni del piano, la Regione, previa valutazione delle condizioni oggettive che hanno determinato l'eccedenza e sulla base delle disponibilità di bilancio, può disporre la totale o parziale copertura finanziaria della differenza. In tal caso l'erogazione del contributo è effettuata nei limiti della previsione del piano; la maggiore spesa ammessa a finanziamento è erogata dopo il ripristino di apposita copertura finanziaria in sede di assestamento del bilancio regionale.

L'amministrazione provinciale di Latina è tenuta ad inviare entro il 28 febbraio di ogni anno apposito rendiconto riferito alle somme ad essa accreditate ai sensi del precedente art. 7 e successivamente erogate a favore delle aziende beneficiarie dei finanziamenti di cui alla presente legge.

La rendicontazione delle somme erogate ai sensi del quarto comma del presente articolo è effettuata entro trenta giorni dall'ultima erogazione.

Art. 9.

Convenzione

L'erogazione dei contributi previsti nel piano è subordinata alla stipula di apposita convenzione riguardante tra l'altro:

l'obbligo, per i collegamenti ammessi a contributo, di osservare le tariffe autorizzate dai competenti organi;

il divieto di apportare variazioni o interruzioni anche temporanee al programma dei servizi autorizzati;

l'obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;

l'obbligo dell'osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto.

La giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva lo schema di convenzione-tipo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La convenzione di cui al precedente primo comma è stipulata dal presidente dell'amministrazione provinciale di Latina, su conforme deliberazione della giunta provinciale, e dal legale rappresentante della azienda destinataria del contributo.

L'inosservanza delle clausole previste nella convenzione comporta la decadenza dai benefici di cui alla presente legge.

Art. 10.

Efficacia della legge ed abrogazione delle normative pregresse

Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.

Da tale data è abrogata la legge regionale 18 luglio 1979, n. 54, concernenti: « Erogazione di un contributo straordinario *una tantum* al comune di Ponza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 *dicembre* 1982.

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1982, n. 57.

Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 30 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per calamità naturali od avversità atmosferiche

Gli interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche sono regolati dalla presente legge.

La legge regionale 20 maggio 1980, n. 39, è abrogata.

I provvedimenti amministrativi relativi alle calamità verificatesi fino al 30 giugno 1982 sono regolati, fino alla loro definizione, della citata legge regionale 20 maggio 1980, n. 39; quelli relativi ad eventi verificatisi successivamente a tale data sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Fondo regionale per le calamità naturali

Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, alle effettive esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentire l'immediata ripresa produttiva delle stesse, la regione Lazio istituisce il « Fondo regionale per le calamità naturali », al quale faranno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Tipi di calamità naturali ed avversità atmosferiche

Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse secondo le modalità di cui ai successivi articoli in caso di calamità naturali e di avversità atmosferiche di carattere eccezionale i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

Art. 4.

Anticipazione fondi legge 15 *ottobre* 1981, *n.* 590

La regione Lazio concede, a titolo di anticipazione sugli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le agevolazioni contributive e creditizie di cui ai successivi articoli.

Art. 5.

Accertamento danni

I settori decentrati dell'agricoltura, al verificarsi di eventi calamitosi, debbono accertare entro dieci giorni l'entità dei danni.

Qualora gli eventi calamitosi abbiano interessato vaste zone ed abbiano prodotto effetti dannosi, esorbitanti dal normale rischio cui è soggetta l'azienda agraria, dovranno trasmettere, entro venti giorni, una dettagliata relazione che consenta all'assessorato regionale all'agricoltura di proporre — entro trenta giorni dalla ricezione della medesima — al Ministero dell'agricoltura e foreste la dichiarazione di eccezionalità dell'evento, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

Pronto intervento (articolo 1, *primo comma, lettera* a), *legge* 15 *ottobre* 1981, *n.* 590)

A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche od eccezionali calamità naturali è concesso un contributo *una tantum*:

per urgenti riparazioni dei fabbricati rurali;

a parziale copertura del danno subito per la perdita totale delle anticipazioni colturali di terreni in tutto o in parte sommersi, alluvionati o franati o smottati;

a parziale copertura del danno per la perdita o distruzione delle scorte vive o morte in misura superiore al 35 per cento del valore globale di tutte le scorte.

I criteri per la determinazione delle misure di pronto intervento sono quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della vigente legislazione.

Le domande di contributo dovranno essere inoltrate ai commi nei quali ricade l'azienda entro dieci giorni dalla pubblicazione nell Bollettino ufficiale regionale della deliberazione della giunta regionale prevista dal successivo art. 14 con la quale viene disposta l'operatività di pronto intervento.

I comuni provvedono all'accertamento della attività svolta dal richiedente, della natura e dell'entità dei danni e compilano l'elenco degli aventi diritto dandone pubblicità mediante affissione all'albo pretorio.

I settori decentrati dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta.

In ogni comune è costituita una commissione presieduta dal sindaco o da un suo rappresentante, e composta da tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, da una rappresentante delle organizzazioni dei braccianti e salariati, e dai capigruppi consiliari o loro rappresentanti, con il compito di esaminare le domande presentate e proporne l'entità del contributo, sulla base dei criteri di cui al precedente secondo comma nonchè dell'ammontare dei danni subiti e dei fondi messi a disposizione dalla Regione.

Alla concessione e contestuale liquidazione del contributo *una tantum* si provvederà con un unico provvedimento da parte del sindaco del comune.

Art. 7.

Contributi per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali (Articolo 1, *primo comma, lettera* d) *legge* 15 *ottobre* 1981, *n.* 590)

La Regione per il ripristino delle strutture fondiarie delle aziende ricadenti in zone delimitate con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concede i titoli di anticipazione contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

a) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

b) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati e manufatti rurali, di strade pedonali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte.

Il contributo viene determinato:

a favore dei coltivatori diretti e delle cooperative **fino** a un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a L. 10 milioni per i singoli e L. 50 milioni per le cooperative;

a favore degli altri imprenditori agricoli fino **a un** massimo del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni.

Le domande di contributo devono essere presentate ai comuni competenti per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di delimitazione di cui al primo comma.

Alla concessione nonchè alla liquidazione del contributo in conto capitale si dispone con provvedimento del sindaco del comune dopo gli adempimenti di cui all'art. 6, quarto e sesto comma.

I settori decentrati dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta.

Art. 8,

Ricostituzione dei capitali di conduzione
(*articolo* 1, *primo comma, lettera* b), *legge* 15 *ottobre* 1981, *n.* 590)

La Regione a titolo di anticipazione eroga per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro dei coltivatori, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto delle perdite della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, i seguenti interventi:

concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2 precitato a favore dei coltivatori diretti singoli od associati fino a lire 2 milioni nonchè fino a lire 10 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta che abbiano subito danni non inferiori al 60 per cento della produzione lorda globale.

Tali benefici sono commisurati all'entità del danno.

Le richieste delle aziende che abbiano subito perdite nella produzione lorda globale con percentuale fra il 35 e il 60 per cento saranno soddisfatte dopo l'assegnazione dei fondi ministeriali.

Le domande di contributo e/o prestito agevolato da redigersi su unico modello, vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale del decreto del presidente della giunta regionale di delimitazione di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni con l'indicazione dell'istituto di credito.

I comuni provvederanno entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, ad istruire le stesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione e ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo in conto capitale e/o rilasciare il nulla osta alla concessione del prestito da parte dell'istituto di credito con le procedure previste dall'art. 6, quarto e sesto comma.

Ai fini dell'erogazione del prestito, priorità assoluta va data ai coltivatori diretti ed alle cooperative.

L'istituto od ente finanziatore erogherà il prestito entro venti giorni dalla data di ricezione del nulla osta da parte del comune.

I settori decentrati dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta.

Art. 9.

Provvista dei capitali di esercizio
(*articolo* 1, *primo comma, lettera* c), *legge* 15 *ottobre* 1981, *n.* 590)

La Regione per la provvista dei capitali di esercizio delle aziende che hanno subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, eroga a titolo di anticipazione un concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e per gli scopi nella stessa norma contemplati.

Le domande di prestito vanno presentate agli istituti di credito e ai comuni nei quali ricade l'azienda danneggiata dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale della proposta inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento e comunque non oltre il dicembre della campagna agraria successiva a quella in cui si è verificato l'evento stesso.

I comuni rilasceranno immediatamente una dichiarazione comprovante la qualifica del richiedente, il tipo di coltura in atto al momento dell'evento calamitoso, la compromissione del bilancio economico aziendale e la percentuale del danno accertato.

I settori decentrati dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta.

Gli istituti provvederanno all'erogazione del prestito con precedenza assoluta ai coltivatori diretti, entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione comunale di cui al precedente terzo comma.

Beneficiano dei prestiti di cui al primo comma, le cooperative che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli nel caso in cui si verificano riduzioni nei conferimenti superiori al 35 per cento per effetto degli eventi calamitosi.

Le domande di prestito per importi superiori a lire 30 milioni da parte dei singoli coltivatori e quelle superiori a lire 100 milioni da parte di produttori associati o di cooperative, vanno presentate contestualmente all'istituto di credito ed al comune competente per territorio.

Il comune trasmetterà all'istituto di credito il nulla osta sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

L'istituto od ente finanziatore erogherà il prestito entro venti giorni dalla data di acquisizione del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 10.

Cumulo

Le provvidenze di cui agli articoli 7 ed 8, si applicano anche alle produzioni agricole assicurate dai produttori aderenti ai consorzi o altri organismi per la difesa attiva e passiva, salvo che il cumulo tra le suddette provvidenze ed il risarcimento del danno da copertura assicurativa superino il totale effettivo del danno arrecato alle colture, agli impianti produttivi ed alle strutture in genere, ivi compreso l'ammontare della polizza, dedotti i contributi degli enti pubblici ed il costo per lavoro ed interventi straordinari provocati dalla calamità.

In tal caso il cumulo è consentito solo per il prestito di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per un ammontare che non superi il totale del danno di cui al precedente comma.

E' fatto pertanto obbligo ai consorzi di difesa di inviare ai comuni ed ai competenti uffici regionali gli elenchi dei soci che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo con i relativi importi e i contributi versati.

Art. 11.

Pubblicità degli interventi

La valutazione dei danni subiti dai produttori agricoli, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei concorsi statali comunque liquidati sono obbligatoriamente esposti all'albo pretorio del comune per la durata di trenta giorni.

Art. 12.

Contributi ai consorzi di difesa
(*articolo* 10, *legge* 15 *ottobre* 1981, *n.* 590)

La Regione contribuisce all'alimentazione della cassa sociale dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 1981 mediante un versamento annuale pari al 2 per cento dei contributi versati dai soci sulla base dei ruoli esattoriali consortili qualora il contributo dei consorziati stessi sia superiore al 2 per cento medio della produzione annua assicurata.

La Regione concede, inoltre, sulla base dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall'intendenza di finanza, entro il 30 novembre di ciascun anno, una anticipazione pari al 30 per cento sul contributo che lo Stato verserà alla Regione in favore dei consorzi di difesa ai sensi del citato art. 10 della legge n. 590 del 1981.

L'erogazione dei contributi regionali sarà effettuata con decreto del presidente della giunta regionale sulla base della richiesta da parte dei consorzi.

Art. 13.

Tassi di interesse e liquidazione concorso

Il tasso a carico dei beneficiari dei prestiti di cui ai precedenti articoli 8 e 9 è pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni.

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti od istituti di credito si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti medesimi, vistati dal collegio sindacale.

Detto concorso regionale sarà corrisposto in annualità o semestralità erogate posticipatamente, come previsto dal decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura 27 dicembre 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1980).

Art. 14.

Riparto fondi

Per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura, provvede all'assegnazione e ripartizione dei fondi per comuni, enti od istituti di credito, sulla base della natura e dell'entità dei danni subiti dalle zone incluse nella proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento.

I comuni debbono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura copia dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi. Devono altresì trasmettere gli elenchi nominativi dei beneficiari dei prestiti di cui alla presente legge con l'indicazione dell'importo del prestito a ciascuno concesso.

Art. 15.

Norme finanziarie

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1982.

La spesa di cui al primo comma sarà iscritta:

quanto a lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa nel seguente capitolo di bilancio: capitolo n. 01950 (di nuova istituzione), con la denominazione: « Contributi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8 »;

quanto a lire 1.400 milioni come limite di impegno per cinque annualità per la concessione dei prestiti di cui al precedente art. 8 sarà iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo: capitolo n. 01951 (di nuova istituzione), con la denominazione: « Concorso nel pagamento degli interessi e contributi nella rata di ammortamento dei prestiti di cui all'art. 8 »;

quanto a lire 900 milioni come limite di impegno per cinque annualità per la concessione dei prestiti di cui al precedente art. 9 sarà iscritta in termini di competenza nel seguente capitolo: capitolo n. 01952 (di nuova istituzione), con denominazione: « Concorso nel pagamento degli interessi nella rata di ammortamento dei prestiti di cui all'art. 9 »;

quanto a lire 200 milioni sarà iscritta in termini di competenza e di cassa nel seguente capitolo di bilancio: capitolo n. 01953 (di nuova istituzione), con la denominazione: « Contributi per la dotazione della cassa sociale dei consorzi di difesa delle produzioni intensive di cui all'art. 12 ».

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede apportando le seguenti variazioni al bilancio regionale per l'anno 1982:

	Competenza	Cassa
Stato di previsione dell'entrata (tabella *A*): capitolo n. 03331. Recupero dagli uffici periferici dell'amministrazione di somme assegnate e non impegnate . . .	+ 2.000.000.000	+ 1.200.000.000
Stato di previsione della spesa (tabella *B*): capitolo n. 01113. Prestiti quinquennali passività onerose. Legge regionale n. 10 del 1979, articolo 5, lettera *b*) . . .	— 1.000.000.000	
Capitolo n. 01939. — Prestiti di esercizio. Legge regionale n. 39 del 1980 avversità atmosferiche .	— 500.000.000	

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 dicembre 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1982.

(789)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830970)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le *inserzioni come da norme riportate nella* testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.